

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II

n. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore LA RUSSA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1995

Modifica del comma 4 dell'articolo 135 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del Regolamento del Senato - nel punto riguardante l'impossibilità dei senatori di accedere agli atti penali depositati presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari salvo che si tratti di componenti della Giunta stessa - s'impone da tempo per varie ragioni.

Il comma 4 dell'articolo 135 del regolamento così recita: «Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa».

La norma appare superata. L'istituto dell'autorizzazione a procedere è stato ampiamente riformato ma anche il segreto

istruttorio ha ora una diversa disciplina nel codice di procedura penale.

Alla luce di queste riforme, appare intanto necessario statuire che il divieto di accedere agli atti ed ai documenti pervenuti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non può in ogni caso interessare gli atti ed i documenti non più coperti da segreto istruttorio.

Ma il divieto di accedere agli atti (anche a quelli coperti da segreto istruttorio) appare eccessivo e lesivo delle prerogative dei senatori quando si tratta di procedimenti parlamentari nati a seguito di domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere.

Anche in questo caso è inibito ai membri del Senato - per via del comma 11 dell'arti-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 135 del Regolamento - di accedere agli atti se non si faccia parte della Giunta.

Il risultato che ne consegue è che la maggior parte dei membri del Senato, chiamati in seduta plenaria a decidere alla privazione della libertà di un collega, devono soltanto rifarsi a quanto del contenuto degli atti vorrà loro rilevare il relatore.

S'impone allora una deroga al divieto di accedere agli atti nel caso (delicatissimo ed

eccezionale) di procedimenti relativi a domanda di autorizzazione all'emissione di misure cautelari della custodia in carcere ed in particolare, nel caso di parere favorevole all'emissione della misura cautelare, emesso della Giunta.

Rimane valido, comunque, l'obbligo di consultare gli atti presso la segreteria della Giunta e di non estrarre copia.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

Il comma 4 dell'articolo 135 del Regolamento del Senato è sostituito dai seguenti:

«4. Gli atti e i documenti pervenuti alla Giunta relativi a tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, ove coperti dal segreto istruttorio, possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

4-bis. Nel caso in cui la Giunta esprima parere favorevole relativamente ad una domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere, gli atti e i documenti di cui al comma 4 possono essere esaminati da tutti i membri del Senato presso la sede alla Giunta e senza possibilità di farne copia»

